

Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Fondazione europea per la formazione.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo che lo vincola all'ETF;
- per quanto necessario, annullare la decisione recante redazione del rapporto informativo sul ricorrente relativo al periodo 1995-1997;
- condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, agente temporaneo in servizio presso la Fondazione europea per la formazione, impugna il rifiuto di rinnovo del suo contratto di agente temporaneo.

A sostegno della sua domanda deduce la sussistenza, nella fattispecie, di un errore manifesto di valutazione. Egli precisa che il rapporto informativo che lo concerne è incompleto e quindi non rispecchia tutte le prestazioni da lui fornite durante la vigenza del contratto. In particolare fa presente la mancanza di un giudizio sulla notevole mole di lavoro sbrigata nell'ambito del programma MEDA e l'errore risultante dalla menzione «insufficiente» figurante nella rubrica relativa ai compiti di gestione delle risorse finanziarie e altre, mentre non gli era stato assegnato alcun compito del genere. Questa valutazione erronea avrebbe quindi determinato la decisione dell'autorità che ha il potere di stipulare i contratti di non rinnovare il contratto del ricorrente.

In secondo luogo, la decisione impugnata sarebbe viziata da insufficienza di motivazione, rendendo impossibile al giudice comunitario valutarne la fondatezza.

#### **Ricorso del signor Luc Veron contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 2 agosto 1998**

(Causa T-125/98)

(98/C 312/46)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 2 agosto 1998 il signor Luc Veron, residente a Bruxelles, con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Ariane Tornel e Françoise Parmentier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Fondazione europea per la formazione.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di procedere ad una trattenuta sulla retribuzione di 160 750 BEF a titolo di «spese di trasporto/missione (FO)»,
- condannare la Commissione a rimborsare al ricorrente le somme trattenute indebitamente, maggiorate degli interessi calcolati all'8 % l'anno a decorrere dal giorno in cui la trattenuta è stata effettuata fino al giorno del rimborso,
- condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente si oppone al rifiuto dell'APN di prendere a proprio carico spese di trasporto in aereo in classe «business», per lui e la sua famiglia, per il tratto Bruxelles-Los Angeles via Londra, da effettuare in esecuzione dell'ordine di missione sottoscritto dal suo superiore gerarchico, direttore generale della DG XXIII e dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, in qualità di ordinatore di spesa. Questa decisione di rifiuto si basa in particolare sulle considerazioni secondo cui in applicazione della «regolamentazione fellowship», più restrittiva delle disposizioni statutarie che disciplinano le missioni, i viaggi devono essere organizzati sulla base delle tariffe più economiche disponibili, e la Commissione può prendere a proprio carico unicamente il biglietto di un solo figlio. Secondo la convenuta, le disposizioni che si applicano alle missioni classiche non possono essere trasposte al «fellowship», in quanto è stata adottata una regolamentazione specifica.

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere innanzitutto l'illegittimità della regolamentazione specifica che si applica alle missioni di «fellowship» adottata sotto forma di semplice decisione amministrativa, in quanto essa viola gli artt. 11 e seguenti dell'allegato VII dello Statuto e 3 della guida delle missioni. Egli rileva al riguardo, in subordine, che le disposizioni amministrative fatte valere dall'APN non riguardano l'obbligo di viaggiare nella classe meno cara, ma unicamente l'obbligo di procurarsi un biglietto alla tariffa più vantaggiosa della classe nella quale egli è autorizzato a viaggiare.

Il ricorrente sostiene inoltre che, in conformità alla giurisprudenza comunitaria, egli poteva fare affidamento sull'apparenza di legittimità dell'ordine di missione e pertanto avere un legittimo affidamento nel mantenimento di quest'ultimo in tutte le sue disposizioni. Alla luce di queste considerazioni si deve ritenere acquisito un legittimo affidamento nella regolarità di tutte le disposizioni considerate in tale ordine di missione. In subordine, il ricorrente sostiene che, anche se l'ordine di missione fosse stato redatto illegittimamente, la Commissione non l'ha revocato entro un termine ragionevole.

Infine il ricorrente fa valere anche l'esistenza nella fattispecie di un errore manifesto di valutazione, nonché la violazione nei suoi confronti del principio di parità di trattamento e del diritto al mantenimento dell'unità familiare.